



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’ALFONSO, D’ARIENZO, CIRINNÀ, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, LAUS, MANCA, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2020

Misure per l’individuazione degli itinerari stradali abilitati al trasporto in condizioni di eccezionalità

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a individuare una rete nazionale di itinerari stradali abilitati al passaggio dei trasporti in condizioni di eccezionalità e, per tale via, a semplificare le procedure e ridurre i tempi per l'accesso alla rete da parte delle imprese di autotrasporto.

I trasporti in condizioni di eccezionalità, disciplinati dall'articolo 10 del codice della strada, costituiscono un settore specialistico del trasporto stradale di merci eccedente i limiti ordinari di sagoma e di peso, per il quale la normativa vigente riserva una specifica regolamentazione ad alcune categorie merceologiche.

Il crollo del ponte Morandi, i cedimenti di diversi cavalcavia sul territorio nazionale e l'obsolescenza strutturale in cui versa la rete viaria hanno rallentato ancora di più l'*iter* di rilascio delle autorizzazioni per i trasporti in condizioni di eccezionalità da parte degli enti gestori delle strade, penalizzando e paralizzando così le aziende interessate che si trovano in estrema difficoltà ad evadere gli ordini ricevuti nei tempi prestabiliti.

Come evidenziato a più riprese da rappresentanti del settore per i carichi superiori alle 100 tonnellate, le imprese devono effettuare verifiche sulla stabilità e sulle condizioni dei ponti a proprie spese. Una volta comunicato il percorso ed effettuate le verifiche, queste vengono sottoposte alle province, che impiegano ulteriore tempo per effettuare i dovuti controlli, che spesso superano i quindici giorni.

Alla crescente richiesta di trasporto in condizioni di eccezionalità si accompagna, pertanto, un'esponentiale criticità nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni per le aziende, oltre che nella regolamentazione

normativa del settore, ulteriormente aggravata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per far fronte a tali difficoltà, lo scorso maggio, l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato le «Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», che saranno oggetto di un'applicazione sperimentale in relazione al sistema di monitoraggio, anche dinamico, dei ponti e dei viadotti e costituiranno il riferimento per l'adozione, da parte della società ANAS S.p.A. e dei concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere per l'approfondimento e la frequenza delle ispezioni, la programmazione temporale degli interventi e gli eventuali provvedimenti di limitazione del traffico.

Le citate linee guida disciplinano, al paragrafo 6.3.5.4., le verifiche di sicurezza per il transito di mezzi eccezionali, considerando i fattori parziali per azioni e materiali con un tempo di riferimento pari a cinque anni (condizione di transitabilità).

Nonostante ciò, l'attuale quadro normativo non consente di contribuire efficacemente al superamento delle criticità emerse rispetto alla sicurezza e alla procedura autorizzativa dei trasporti in condizioni di eccezionalità da parte delle industrie manifatturiere in relazione alla transitabilità di sovrappassi autostradali, data la diffusa obsolescenza strutturale della rete viaria.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di risolvere tali criticità, prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Commissione tecnica incaricata di individuare, in analogia

a quanto già previsto per la mobilità militare, la rete nazionale degli itinerari stradali abilitata al passaggio dei trasporti in condizioni di eccezionalità lungo la direttrice Padana, la direttrice Tirrenica, la direttrice Adriatica, le direttrici Tirreno-Adriatico, nonché gli eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi. Inoltre, su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto in condizioni di eccezionalità a livello comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale. Gli itinerari individuati confluiscono nella redazione di un'apposita cartografia o in elenchi di strade da pubblicare su un portale nazionale appositamente dedicato al settore.

Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti in condizione di eccezionalità,

funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate.

Le istanze di autorizzazione ad un trasporto in condizioni di eccezionalità, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi, abbattendo in modo considerevole i tempi attualmente previsti per il rilascio delle autorizzazioni.

Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la Commissione individua, infine, i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (*Itinerari abilitati al trasporto in condizioni di eccezionalità*) - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti in condizione di eccezionalità, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione si compone di:

a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

d) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

e) un rappresentante dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT);

f) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) un rappresentante dell'Unione delle province italiane (UPI);

h) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

i) un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

l) un rappresentante designato dalle confederazioni nazionali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto in condizioni di eccezionalità nelle seguenti direttrici:

a) direttrice Padana;

b) direttrice Tirrenica;

c) direttrice Adriatica;

d) direttrici Tirreno-Adriatico;

e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto in condizioni di eccezionalità ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti in condizioni di eccezionalità, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, in una sezione del sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborati dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti in condizioni di eccezionalità e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al 50 per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti in condizioni di eccezionalità, entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

€ 1,00